

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3216

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **GIOACCHINO ALFANO**

Modifica all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese per la formazione e l'aggiornamento professionale dei professionisti

Presentata il 16 febbraio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La formazione professionale permanente rappresenta per i professionisti iscritti agli ordini professionali un obbligo ben preciso, finalizzato all'acquisizione e al perfezionamento delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio della loro attività.

La formazione professionale permanente si svolge attraverso diverse attività che comprendono la partecipazione a eventi formativi (convegni, seminari, *master*) e a programmi di aggiornamento ed è mirata non solo all'arricchimento dell'esperienza lavorativa del professionista, ma anche ad assicurare ai suoi clienti l'appropriatezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.

Ovviamente la partecipazione ai corsi di aggiornamento, ai convegni e ad ogni

altra attività che rientri nell'ambito della formazione professionale permanente comporta una serie di spese (come, ad esempio, le quote di iscrizione), nonché di spese accessorie (vitto, alloggio, viaggio, eccetera).

Attualmente la disciplina fiscale limita soltanto alla metà la deducibilità di tali costi presumendo che siano solo parzialmente inerenti all'attività professionale.

Infatti, il comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), e successive modificazioni, disciplinando la determinazione del reddito di lavoro autonomo, e con espresso riferimento alle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, o a corsi di aggiornamento

professionale, stabilisce una deducibilità dei costi per la formazione e l'aggiornamento professionale pari al 50 per cento, mentre per quanto riguarda le connesse spese di viaggio o di soggiorno è stabilita la deducibilità nella misura pari al 75 per cento, così come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 53/E del 5 settembre 2008.

È utile ricordare, inoltre, che l'articolo 1, commi 304 e 305, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), novellando l'articolo 19-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, aveva previsto la possibilità di detrarre

l'imposta sul valore aggiunto al 100 per cento nell'anno 2008, relativamente alle spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.

La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, attraverso la modifica al citato comma 5 dell'articolo 54 del TUIR, stabilisce la totale deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di formazione e aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno, quando sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, le parole da: « le spese di partecipazione a convegni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di formazione e aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno, quando sia prevista l'obbligatorietà della formazione e dell'aggiornamento professionale permanente, sono interamente deducibili ».

€ 1,00



16PDL0036540